



# COMUNE DI SERRAVALLE

## **ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLA ZONA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SI-SE (FRAZIONE DI MALVAGLIA)**

del 17 agosto 2015

---

Il Municipio di Serravalle,

richiamata la Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 e l'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979;

richiamati gli artt. 192 LOC e 44 RaLOC;

con risoluzione N. 789;

### **o r d i n a :**

#### **Art. 1 Norma generale**

L'accesso alla zona dell'istituto scolastico SI-SE viene limitato ai veicoli secondo la seguente segnaletica:

- Segnale 2.01                      Divieto generale di circolazione nelle due direzioni.
- Tavola complementare        dalle ore 07.30 alle 16.30, durante il periodo scolastico.  
Eccezioni: con autorizzazione municipale e biciclette.
- Segnale 4.08 e 2.07            Senso unico rispettivamente divieto di circolazione per  
gli autocarri (tra l'accesso al campo di pallacanestro ed il  
posteggio comunale).
- Segnale 2.02                    Divieto di accesso (a nord del posteggio comunale).

#### **Art. 2 Deroghe**

<sup>1</sup> I residenti della zona (delimitata dai cartelli con divieto generale di circolazione), i docenti dell'istituto scolastico e l'ispettore scolastico beneficiano automaticamente dell'autorizzazione.

<sup>2</sup> Il Municipio può inoltre rilasciare l'autorizzazione di accesso previa motivata richiesta scritta.

<sup>3</sup> Sono ammessi alla libera circolazione senza permesso speciale i veicoli:

- della polizia, dei pompieri e del servizio sanitario;
- dei servizi dell'amministrazione comunale (UTC, Cancelleria comunale);
- del servizio di distribuzione de 'La Posta' e in generale dei servizi privati di consegna pacchi o merce;
- del servizio calla neve;
- per il rifornimento d'impianti di riscaldamento ed interventi di manutenzione/riparazione ad unità abitative.

### **Art. 3      Procedura**

<sup>1</sup> La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione dev'essere inoltrata alla Cancelleria comunale allegando una copia della licenza di circolazione del veicolo.

<sup>2</sup> Il Municipio, in casi particolari e tenuto conto di altri giustificati interessi, può limitare il numero delle autorizzazioni.

### **Art. 4      Autorizzazione**

<sup>1</sup> L'autorizzazione municipale permette al beneficiario di entrare nella zona dell'istituto scolastico SI-SE in deroga alla segnaletica.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è valida fino alla fine dell'anno scolastico in cui è stata richiesta.

<sup>3</sup> L'autorizzazione dev'essere esposta dietro il parabrezza del veicolo.

### **Art. 5      Posteggi**

<sup>1</sup> I docenti della scuola elementare e l'ispettore scolastico sono autorizzati a lasciare la propria auto nei posteggi situati tra l'atrio d'entrata e la palestra.

<sup>2</sup> I docenti e le cuoche della scuola dell'infanzia possono posteggiare davanti all'entrata dell'asilo.

<sup>3</sup> Tutti gli altri utenti dell'istituto scolastico devono far capo al posteggio comunale situato a sud dell'istituto scolastico. In nessun caso si dovrà invadere la fascia pedonale demarcata in verde appositamente riservata per i pedoni.

Nel caso il posteggio fosse interamente occupato, occorre lasciare il veicolo negli appositi spazi a Orino o a Chiesa.

## **Art. 6 Norme di circolazione – polizia**

Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite dagli organi di polizia a norma della vigente legislazione sulla circolazione stradale.

## **Art. 7 Rimedi di diritto – sanzioni**

<sup>1</sup> La Cancelleria comunale è competente a decidere il rilascio delle autorizzazioni.

<sup>2</sup> Contro la decisione è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

<sup>3</sup> Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dall'intimazione.

<sup>4</sup> Le infrazioni alla presente Ordinanza, ad eccezione di quelle menzionate all'art. 6, sono punite dal Municipio con la multa e/o con la revoca dell'autorizzazione.

<sup>5</sup> Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli artt. 145 e seguenti Legge organica comunale (LOC).

## **Art. 8 Disposizioni finali**

La presente Ordinanza entra in vigore, riservati eventuali ricorsi, alla scadenza del periodo di esposizione all'albo comunale ai sensi dell'art. 192 LOC, dal 20 agosto al 18 settembre 2015, ed abroga ogni precedente Ordinanza in materia.

Per il Municipio:

Il sindaco  
Bianchetti L.

Il vicesegretario  
Bianchetti N.